

## Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161<sup>1</sup>

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

(Omissis) (...)

### ART. 2

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali si osservano le seguenti norme:

a) \*

b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; <sup>2</sup>†

c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al [Pretore del circondario]<sup>3</sup> che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

<sup>‡</sup> Periodo sostituito dall'art. 1, c. 1, del d.l. 10.5.2001, n. 166, convertito dalla l. 6.7.2001, n. 271, e modificato dall'art. 1, c. 9, della l. 16.4.2002, n. 62 da ultimo modificato dall'art. 1, c. 399 della l. 27.12.2013, n. 147

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle sole elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.

<sup>\*\*</sup> Allinea aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 14.5.1976, n. 240

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune. \*\*

1) Convertito dalla l. 14.5.1976, n. 240.

2) Nel Friuli Venezia Giulia nelle elezioni comunali per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione si veda l'art. 22 della l.r. 5.12.2013, n. 19.

3) Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 19.2.1998, n. 51, si legga: "Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale".

### ART. 3

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, con le elezioni provinciali e comunali, le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio della avvenuta convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
2. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del testo unico anzidetto decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto di cui al primo comma.

(*Omissis*)      (...)